



**Ambasciata d'Italia
Berlino**

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale DGAI n. 551/690 del 19 maggio 2015 concernente i servizi a pagamento a favore delle imprese;

VISTI i messaggi n. 0254939 del 15/10/2012 e n. 0106273 19/5/2015 con i quali vengono fornite indicazioni procedurali in materia di sponsorizzazioni, donazioni, contributi all'utenza e servizi a pagamento alle imprese di cui all'art.27 del DPR n.54/2010 e l'art. 6 del DM 192/2017;

CONSIDERATA la necessità di individuare le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utenza;

CONSIDERATA la possibilità di integrare le dotazioni ministeriali mediante contratti attivi o servizi all'utenza da destinare alla copertura finanziaria di spese istituzionali o di funzionamento ed in particolare di concedere l'utilizzo temporaneo di alcuni locali di rappresentanza dell'Ambasciata ed eventuali spazi esterni, attraverso contributi spese forfettari per l'organizzazione di eventi e manifestazioni in partenariato con soggetti privati;

CONSIDERATO necessario individuare preventivamente la misura del contributo da richiedere per l'utilizzo dei locali di rappresentanza di questa Ambasciata per lo svolgimento delle sopradescritte attività da organizzare nel perseguimento delle finalità istituzionali;

TENUTO CONTO delle condizioni locali di mercato per la locazione di spazi per eventi di analoga natura;

RITENUTO opportuno stabilire che la messa a disposizione dei locali verrà concessa soltanto ove compatibile con le esigenze di servizio e gli impegni istituzionali su insindacabile decisione dell'Ambasciata tenuto conto del calendario istituzionale, delle caratteristiche dell'evento, del numero di partecipanti e dell'impatto dell'allestimento richiesto sui locali stessi;

CONSIDERATE le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961, e in particolare la finalità — di cui tenere conto nella valutazione delle proposte di eventi formulate da soggetti terzi — di promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;

DECRETA

Art. 1.

L'utilizzo dei locali di rappresentanza dell'ambasciata d'Italia a Berlino (ingresso di Tiergartenstrasse, salone delle Feste e galleria delle colonne, salotti di rappresentanza, cortile esterno) per l'organizzazione di eventi promozionali e culturali, conferenze stampa, ricevimenti, incontri con interlocutori commerciali, nel rispetto delle finalità esposte in premessa, è assoggettato ad un contributo spese forfettario per garantire la copertura degli oneri legati al mantenimento e funzionamento dell'immobile e compensare dell'usura dei relativi spazi e degli arredi.

Gli eventi suddetti, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in conferenze, mostre, allestimenti temporanei, ricevimenti, concerti, sfilate, eventi di beneficenza e verranno valutati con particolare attenzione alle finalità, al legame con l'Italia e alla promozione del Sistema Paese.

Gli eventi devono rispettare la normativa locale e non devono arrecare pregiudizio al funzionamento, all'immagine o al buon nome dell'Ambasciata, né possono essere suscettibili di provocare danni all'immobile, alle sue pertinenze e dotazioni.

Ogni forma di concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Ambasciata dietro corresponsione di un contributo spese forfettario è consentita subordinatamente ad accordo formale tra le parti autorizzato e sottoscritto dal Capo Missione.

In nessun caso il presente decreto è da interpretare nel senso di attribuire in capo a soggetti terzi un qualsivoglia diritto ad usufruire degli spazi. Il titolare della sede può valutare di non concedere l'uso dei locali per ragioni di politica estera, di opportunità, in particolari momenti o contesti, legate all'interesse generale della sede o del Paese.

Art. 2.

La misura del contributo finanziario per la messa a disposizione temporanea dei suddetti spazi richiesto al soggetto richiedente è determinata in misura variabile, da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 20.000 a seconda degli spazi che si intende utilizzare e come dettagliatamente descritto nella scheda allegata al presente decreto.

I costi per l'allestimento, l'assicurazione responsabilità civile, le perizie dei luoghi, la vigilanza, la pulizia e il ripristino dei locali e ogni altro onere organizzativo connesso all'evento saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Resta comunque ferma la possibilità di prevedere contributi di ammontare superiore in presenza di specifiche, oggettive ragioni di complessità organizzativa dell'evento, di necessità di assistenza

straordinaria o di particolari allestimenti da realizzare, della durata dell'impegno temporale o del numero degli ospiti;

Art. 3.

Le manifestazioni di interesse relative al presente decreto dovranno pervenire ai seguenti contatti:

- Commerciale.berlino@esteri.it
- Berlino.cultura@esteri.it
- Amm.berlino@esteri.it

Art. 4.

Le entrate finanziarie derivanti dalla riscossione del contributo saranno versate sul conto corrente di gestione dell'Ambasciata e acquisite al bilancio di sede.

Berlino, 03/03/2025

L'Ambasciatore

Fabrizio Bucci

